

(N. 509-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DE GIOVINE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 1956

Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna delle scorte vive

ONOREVOLI SENATORI. — È evidente come in tutti i rapporti economici e soprattutto in quelli aventi aspetti sociali, ogni qualvolta eccezionali avvenimenti siano sopraggiunti a sconvolgere uno stato di fatto, non sia più possibile o agevole adattare le norme regolatrici dettate nei tempi ordinari alla realtà delle nuove circostanze. Ed appunto ciò è accaduto nella mezzadria che indubbiamente è un rapporto complesso per la confluenza di fattori diversi che, dopo aver trovata la loro armonia in lunghi anni di adattamento, si trovano ora, alla luce delle nuove realtà, nella impossibilità

di consolidarsi sulla guida delle norme preesistenti. Così nelle regioni della mezzadria classica si è presentato il problema della valutazione degli utili nella riconsegna delle scorte vive, problema che suscita inquietitudini soprattutto nell'Umbria, dove sinora non sono intervenuti accordi speciali tra le parti interessate.

Si presentano due ipotesi: quella più comune in cui il conferimento delle scorte vive è avvenuto *pro parte* fra concedente e mezzadro e quella meno frequente in cui il conferimento è avvenuto da parte del solo conceden-

te. Nella prima ipotesi non sorgono difficoltà di sorta sulla ripetizione del maggior valore delle scorte vive, poichè ad ognuno per una metà spetta il vantaggio del maggior valore, anche se dovuto solo a svalutazione della moneta, oppure l'eventuale perdita per diminuzione di valore.

Il contrasto nasce sulla seconda ipotesi, nel caso cioè in cui l'immissione è stata fatta dal solo concedente con la consegna al mezzadro « a valore », se cioè l'utile da dividere fra concedente e mezzadro debba comprendere anche gli aumenti di valore relativi alla svalutazione della moneta.

Portata nel campo giudiziario la questione, è stata risolta in maniera contraddittoria, e con le più recenti decisioni la Cassazione ha ritenuto, allo stato di diritto, che la svalutazione monetaria non possa dar vita ad utili effettivi di stalla, ma solo ad apparente « plusvalore » non ripartibile come utile. Il disegno di legge Salari tende appunto a modificare tale stato di diritto nel senso che, nella ipotesi del conferimento al mezzadro delle scorte vive da parte del concedente, a stima, in base ai prezzi correnti di mercato, il mezzadro debba aver diritto alla metà dell'aumento di valore tra la stima iniziale e la stima finale a qualunque causa dovuta.

La prima osservazione da fare, tenuta presente l'essenza del contratto di mezzadria classica, è lo stabilire la portata dei diritti del mezzadro nel caso del conferimento del bestiame da parte del solo concedente. Se nei casi ordinari gli utili e le perdite del bestiame al momento della stima finale sono stati ugualmente divisi a metà, ciò significa che il conferimento da parte del concedente anche della parte del mezzadro non rappresenta che la mutazione a quest'ultimo del prezzo della parte di sua spettanza, anche se di tale parte di prezzo non si sia fatto specifico addebito nei conti colonici, ma ne sia stato tenuto conto nella valutazione globale dell'apporto dato al contratto dallo stesso mezzadro; in caso contrario non vi è dubbio che tale metà di prezzo debba ritenersi semplice debito di valuta e solo come tale pesare nella definizione dei conti. Questo però sempre ove dal contratto o dalle consuetudini locali non appaia indiscutibile che il concedente abbia conserva-

ta la piena proprietà di tutte le scorte vive conferite con tutti i rischi o utili inerenti.

Ma vi è di più: il contratto di mezzadria ha una sua unità inscindibile nella valutazione dei vari fattori che lo compongono nè può considerarsi definito in una valutazione diciamo statica come può essere un contratto di semplice locazione, un contratto di compra vendita o un contratto di costituzione di rendita. I valori della stima iniziale non sono che valori indicativi in quel momento, ma al momento della stima finale gli utili non possono essere rapportati che al valore attuale degli elementi da cui gli stessi utili devono scaturire, compreso naturalmente l'elemento lavoro. Nè è possibile, dopo anni di durata del rapporto di mezzadria e dopo il salto fatale della guerra, con le conseguenze verificatesi, parlare di un valore intrinseco del bestiame, facendolo sempre uguale a quello iniziale, perchè si dovrebbe poter considerare nello stesso tempo il valore intrinseco del lavoro, dei mangimi, di tutto ciò che è stato necessario per conseguire lo scopo che la mezzadria si prefigge. Inutile, o meglio non pertinente, parlare in questo caso di svalutazione: se tutti gli elementi componenti il contratto di mezzadria si sono svolti nello stesso piano, anche il maggior valore del bestiame non può essere considerato che il frutto attuale della componente degli elementi capitale e lavoro e come tale nella loro realtà oggettiva compensarli.

D'altra parte se il Codice civile negli articoli 2146 e 2163 prevede il solo caso in cui le scorte vive sono conferite in parti uguali, rimandando per tutte le diverse ipotesi alle disposizioni delle norme corporative, mentre ciò esclude in modo assoluto che si possa per analogia ricorrere alle soluzioni dettate per altri rapporti come la colonia parziaria o la soccida, è chiaro che in tanto le norme corporative possono essere determinanti in quanto esse si siano tradotte in specifiche convenzioni, cosa che in effetti non si è verificata.

Sta di fatto invece che là dove sono avvenuti accordi particolari l'ipotesi contemplata dalla proposta di legge Salari è stata risolta con la concessione in proprietà ai mezzadri della metà delle scorte vive dei fondi.

Infine è ugualmente evidente che il caso anormale di un mutamento di valori dovuto ad un

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

evento tanto eccezionale quale è la guerra, che più che creare delle differenze crea spesso delle vere fratture nei rapporti sociali ed economici, non possa più trovare la sua esatta soluzione in norme preesistenti non precise, ma generiche, ove queste non vadano adattate alla realtà dell'oggi.

Sembra quindi opportuno dover procedere ad un maggiore e più specifico adeguamento

della lettera del disegno di legge in esame in modo da evitare dubbi e incertezze nella sua applicazione dando ad esso sia nel titolo che nella formulazione degli articoli, che vengono portati a tre, una portata strettamente aderente ai casi che si propone di risolvere ed al tempo in cui sono insorti.

DE GIOVINE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Provvedimenti in materia di mezzadria sulla consegna e riconsegna delle scorte vive.

Art. 1.

In tutti i contratti di mezzadria collettivi o individuali, nei quali le scorte vive sono conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi correnti di mercato, il mezzadro ha sempre diritto alla metà dell'aumento di valore tra la stima iniziale e la stima finale, a qualunque causa dovuto, senza riduzione alcuna.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.

Art. 1.

Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.

Art. 2.

Il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza dei valori prevista dall'articolo precedente anche quando sia avvenuto lo scioglimento del contratto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le parti non abbiano comunque definito i loro rapporti in ordine alle scorte vive.

Art. 3.

Identico.